

STATUTO ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "DON GIUSEPPE CONCATO"

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Art.1 E' costituita l'Associazione denominata:

"SCUOLA MATERNA DON GIUSEPPE CONCATO"

Art.2 La sede Sociale dell'Associazione è in **S. Zeno di Cassola – Piazza S. Zeno 32.**

Art.3 L'Associazione, che non ha finalità di lucro, è retta dal presente statuto, il quale, per quanto in esso previsto, è regolato dagli articoli 36, 37, 38 del C.C.

Art.4 L'Associazione ha una durata illimitata e può essere anticipatamente sciolta a norma dell'articolo 30 del presente statuto.

TITOLO SECONDO

Art. 5 Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

- a) Istituire la **Scuola Materna**, che per lo svolgimento della sua azione educativa assume un indirizzo ispirato a una concezione **cristiana** della vita; tale indirizzo è per sua natura imm modificabile.
- b) Gestire la Scuola Materna al fine di garantire ai bambini di età prescolare, che essa accoglie, adeguata assistenza, promovendo un'educazione armonica e integrale del bambino, secondo una visione cristiana della vita, in stretta collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto primario dell'educazione dei figli nel rispetto degli orientamenti pedagogici, didattici del D.P.R. n° 91 A2596 dello 03 giugno 1991.
- c) Promuovere tutti i servizi d'interesse Sociale, culturale, formativo e ricreativo, comunque utili alla crescita ed alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia, nonché curare la collaborazione e lo scambio di esperienze con organismi asSociativi aventi scopi Sociali analoghi.

In attuazione di quanto previsto al paragrafo **b)**, l'accoglimento dei bambini handicappati non è soggetto ad alcuna preclusione; sarà però regolato da un'eventuale convenzione tra l'Associazione e la Pubblica Amministrazione interessata per l'assegnazione di equo contributo, onde poter dotare la scuola materna di adeguata e idonea attrezzatura igienico – didattica e poter assumere specifico personale, sufficiente per garantire l'assistenza richiesta.

Art. 6 L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi fissati all'art. 5, potrà disporre di un immobile e della relativa area di terreno messi gratuitamente a disposizione dalla PARROCCHIA DI SAN ZENO attraverso un comodato regolamento da un'apposita convenzione.

Le modalità per l'uso saranno concordate dall'Ente proprietario con l'Associazione in base:

- a) a precise garanzie sul rispetto e l'adempimento delle norme statuarie.
- b) alle norme del Codice Civile che disciplinano il rapporto di comodato (articoli 1803 – 1812).

L'onere finanziario per le eventuali modifiche delle strutture richieste dallo sviluppo dell'attività assistenziale educativa dovrà essere valutato, ai fini della sua attribuzione, attraverso specifici accordi tra le parti.

Art. 7 Associazione per il conseguimento delle sue finalità potrà acquistare beni mobili, stipulare contratti, convenzioni, nonché assumere ed organizzare ogni iniziativa che risulti rispondente alle sue finalità.

Art. 8 L'Associazione attraverso il Comitato di Gestione predisporrà gli strumenti che riterrà convenienti alla realizzazione del suo programma assistenziale – educativo (mensa, trasporto, orari, iscrizioni, attrezzatura didattico - sanitaria, ecc.). L'uso di tali strumenti sarà fissato da un regolamento, le cui norme dovranno essere osservate da tutti gli utenti per l'ordinato funzionamento della Scuola Materna.

TITOLO TERZO: SOCI

Art. 9 Sono Soci i genitori dei bambini iscritti e frequentanti la Scuola Materna. L'adesione all'Associazione implica l'accettazione incondizionata di tutte le norme statuarie al fine di cooperare con lealtà al conseguimento delle finalità da queste annunciate.

TITOLO QUARTO: PATRIMONIO

Art.10 Il patrimonio è costituito:

a) dalle quote associative dei Soci e contributi vari,

Le quote associative annue saranno stabilite, di anno in anno, dal Comitato di Gestione.

b) da beni mobili e immobili che venissero intestati all'Associazione per donazione, liberalità e lasciti testamentari.

c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

d) dai contributi di Enti Pubblici, Statali, Parastatali, Regionali e da erogazioni di Enti privati.

e) da proventi di iniziative proprie dell'Associazione.

Art. 11 La chiusura dell'esercizio finanziario è determinata da regolamento. In mancanza di regolamento, l'esercizio coincide con l'anno solare.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

TITOLO QUINTO: ORGANI

Art.12 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Presidente del Comitato di Gestione.

Art.13 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci iscritti nel libro dell'Associazione aggiornato annualmente.

Art.14 Il Comitato di Gestione è composto da dieci membri eletti dalla Assemblea anche fra i non Soci, per la durata di anni tre; gli stessi potranno essere rieletti. Si dovrà prevedere che siano rappresentate tutte le sezioni istituite.

TITOLO SESTO: COMPITI DEGLI ORGANI

Art. 15 L'Assemblea dei Soci:

- a) elegge i membri del Comitato di Gestione;
- b) discute sul bilancio preventivo presentato dal Comitato di Gestione, facendo osservazioni e dando suggerimenti nel rispetto delle finalità dell'Associazione;
- c) approva il bilancio consuntivo presentato dal Comitato di Gestione;
- d) esprime il parere sui programmi delle attività educative e sugli indirizzi didattici e sui contenuti degli stessi, fa proposte e dà parere sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione.

Art.16 I Soci vengono convocati in Assemblea dal Presidente del Comitato di Gestione almeno una volta all'anno. La convocazione viene fatta mediante semplice comunicazione scritta a ciascun Socio almeno 5 giorni di quello fissato per l'adunanza, con le indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno, e anche l'affissione della convocazione all'albo della scuola.

L'Assemblea può essere convocata anche su domanda firmata da almeno 1/3 dei Soci; in questo caso la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art.17 L'Assemblea può deliberare con la presenza di qualsiasi numero di Soci. Le deliberazioni sono valide qualora ottengano il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'Assemblea determina di volta in volta le modalità delle votazioni.

Art.18 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Gestione, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Art.19 Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di partecipare all'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art.20 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea con diritto di voto tutti i Soci risultanti alla data di convocazione.

Art.21 Il Comitato di Gestione:

- realizza le iniziative dell'Assemblea dei Soci e del consiglio scolastico (se previsto dal regolamento);
- delibera tutti i provvedimenti di carattere amministrativo, contabile e finanziario;
- delibera la misura della quota e le modalità del suo versamento da parte dei Soci da sottoporre al parere dell'Assemblea;
- predispone il regolamento interno della Scuola Materna in ordine allo svolgimento delle varie attività didattico - ricreative ed assistenziali di cui all'art.8, previa presentazione all'Assemblea per la raccolta delle osservazioni e dei suggerimenti;
- elegge il Presidente e ne determina le competenze;
- elegge il Vicepresidente e ne determina le competenze;
- nomina il Segretario esecutivo e ne specifica le competenze;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- delibera la nomina del personale;
- predispone il bilancio preventivo e propone all'Assemblea il bilancio consuntivo.

Art.22 Il Comitato di Gestione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o su richiesta almeno di 2/3 dei suoi membri. Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Comitato di Gestione e il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non è ammessa delega. La convocazione del Comitato di Gestione deve essere comunicata, con semplice lettera e con pubblicazione all'albo della scuola, con gli argomenti all'ordine del giorno. Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente o in sua vece da un membro nominato dal Comitato.

Art.23 Il Presidente e del Comitato di Gestione

Rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio; presiede l'Assemblea dei Soci e il Comitato di Gestione cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci e del Comitato di Gestione salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione; provvede agli atti amministrativi; in caso di assenza o di impedimento sarà sostituito dal Vice-Presidente.

Art.24 Il Vice Presidente

- adempie ai mandati che il Comitato di Gestione ritenga opportuno attribuirgli,
- sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

TITOLO SETTIMO: RECESSO ESCLUSIONE

Art.25 I componenti del Comitato di Gestione che senza giustificato motivo non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Comitato stesso.

Art.26 Ogni Socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta.

Il Socio che non rispetta gli impegni associativi, può essere dichiarato escluso dall'Associazione o con delibera dell'Assemblea dei Soci, o in caso urgente dal Comitato di Gestione che richiederà la ratifica alla prima Assemblea. I Soci esclusi o dimissionari non hanno alcun diritto a ricevere a qualsiasi titolo, quanto versato all'Associazione. I Soci perdono la loro qualifica di Soci quando i figli non sono più iscritti e frequentanti la Scuola Materna.

TITOLO OTTAVO: ORGANISMI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE

Art.27 Per favorire la partecipazione comunitaria al conseguimento dei fini propri della Scuola Materna di cui all'art. 5 del presente Statuto, possono essere costituiti organismi collegiali di partecipazione secondo criteri stabiliti da regolamento.

TITOLO NONO: MODIFICHE ALLO STATUTO

Art.28 Il presente statuto modifica e sostituisce il precedente.

Art.29 Le modifiche dello Statuto Sociale sono deliberate dall'Assemblea dei Soci appositamente convocata.

L'Assemblea per le modifiche statuarie e validamente costituita con la presenza in proprio o per delega, di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, escludendo quindi dal computo il numero degli astenuti.

TITOLO DECIMO: SCIOGLIMENTO

Art.30 Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci.

Eventuali attività esistenti al momento dello scioglimento saranno devolute ad Enti di analoga natura o a fini assistenziali, nel rispetto delle disposizioni delle leggi vigenti.

Art.31 Nel caso in cui il Comitato di Gestione non fosse più in grado di gestire la Scuola Materna correttamente e in armonia con la Parrocchia, e l'Assemblea non rinnovi il Comitato, la gestione della Scuola Materna sarà assunta direttamente dal Parroco Pro Tempore della Parrocchia.

San Zeno di Cassola: 01 giugno 1998